

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 agosto 2008 - Deliberazione N. 1362 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo – **Applicazione art.19, comma 1, L.R.1/2007.**

PREMESSO

- che l'art. 38 della L.R. 11/1974 "Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla Regione Campania", così come modificato dall'art. 5 della L.R. 52/1974, disponeva, tra l'altro, che il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge in forza del disposto di cui all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, non compreso tra quello di cui agli articoli 36 e 37, ovvero distaccato da enti diversi e che prestava servizio in base a determinazione dei competenti organi regionali, veniva inquadrato, a domanda, nei ruoli del personale della Regione;
- che la L.R. 12/1981, concernente le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle regioni a statuto ordinario, ha previsto, all'art. 3, che il personale della Regione Campania è inquadrato in otto livelli funzionali di attività con corrispondenti mansioni, attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale per impegno e responsabilità;
- che, in particolare, l'art. 9 della medesima legge ha sancito l'inserimento nel sesto livello delle "posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito delle unità organiche in cui sono inserite", individuando le precise caratteristiche del livello stesso;
- che l'art. 39 della L.R. 11/1974 ha previsto, a domanda del personale interessato, l'inquadramento nel livello funzionale superiore al livello di inquadramento, per i dipendenti individuati dagli artt. 36 e 37, in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, che avessero maturato almeno tre anni di servizio complessivo, comunque prestato, e avessero superato una prova di accertamento qualitativo;
- che il comma 2 dello stesso articolo ha previsto, per il medesimo personale, che abbia svolto per non meno di cinque anni mansioni della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza e risultanti da atti formali, l'immissione in ruolo nel livello funzionale corrispondente alle mansioni svolte, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio, previo superamento della prova di accertamento qualitativo;

VISTO

- che la L.R. 1/2007 (Legge Finanziaria Regionale per il 2007) ha stabilito, al comma 1, che il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi dell'art. 38 della L.R. 16 marzo 1974, n. 11, modificata dalla L.R. 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 12/81, nella categoria C – ex sesta qualifica funzionale, con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D – ex settima qualifica funzionale, con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41;
- che i requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978;
- che, ai sensi della stessa normativa, gli effetti giuridici decorrono dall'1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella categoria D mentre gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.
- che l'applicazione della norma è esclusa per il personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale;
- che tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso;

- che la Regione Campania dispone i conseguenti provvedimenti ai sensi delle leggi regionali in materia con decorrenza dalla definizione delle procedure di esodo volontario di cui all'art. 18 della stessa legge finanziaria regionale;
- che gli oneri derivanti dall'applicazione della stessa norma gravano sulle economie di cui all'art. 18, comma 10 della medesima legge;
- il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. del Personale, competente in materia, ha provveduto alla preliminare ricognizione delle posizioni dei dipendenti de quibus;

CONSIDERATO

- che appare opportuno, ai fini della complessiva applicazione della norma e, al contempo dell'esame specifico di ciascuna fattispecie, costituire una Commissione cui attribuire lo specifico incarico di procedere, sulla base dell'esame degli atti a supporto di ciascuna posizione e, mediante la verifica dei requisiti previsti dalla norma nonché la comparazione delle mansioni svolte con le declaratorie di cui alla legge 12/81, al riconoscimento dei benefici previsti dalla L.R.1/2007, laddove legittimo;
- che, attesa la complessità e delicatezza di tale istruttoria, la Commissione debba essere composta da 5 membri nominati con apposito atto dell'Assessore alle Risorse Umane;
- che il competente Settore debba provvedere a fornire tutti gli atti necessari alla Commissione i cui lavori devono concludersi entro 30 giorni dal suo insediamento;
- che la Commissione debba comunicare al competente Settore Stato Giuridico ed Inquadramento l'esito dei lavori per ciascun dipendente interessato;
- che il Settore Stato Giuridico debba prendere atto delle determinazioni della Commissione, disponendo in conformità alle stesse l'inquadramento per gli aventi diritto e prevedendo, ai sensi della medesima normativa, l'aggiornamento della posizione economica a decorrere dalla emanazione della stessa L.R. 1/2007, previa quantificazione del Settore Trattamento Economico;
- che il medesimo Settore Stato Giuridico e Inquadramento comunica, come stabilito dalla Commissione, ai dipendenti non aventi diritto l'esclusione dell'applicazione dei benefici in parola;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all'esaustivo e rapido assolvimento di tutte le attività relative all'applicazione del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 1/2007, con le limitazioni nella Legge contenute, provvedendo, nei confronti del personale in servizio presso la Giunta Regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974 n. 11, art. 38, modificata dalla legge 9 settembre 1974 n. 52 art. 5, che ha svolto, alla data del 30.9.1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17.3.1981 n. 12, art. 9, all'inquadramento, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 12/81, nella categoria C, ex sesta qualifica funzionale, con decorrenza 1.10.1978 e nella categoria D, ex settima qualifica funzionale, con decorrenza 17.9.1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17.3.1981 n. 12 e del 7.7.1981 n. 41;

VISTI

la L.R. 11/1974;
la L.R. 52/1974;
la L.R. 41/1981;
la L.R. 12/1981;
la L.R. 1/2007;

DATO ATTO che di detto provvedimento viene data informazione alle OO.SS.

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate

1. di procedere all'applicazione dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 1/2007, provvedendo nei confronti del personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16.3.1974, n. 11, art. 38, modificato dalla legge regionale 9.9.1974, n. 52, art. 5, che ha svolto alla data del 30.9.1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17.3.1981, n. 12, art. 9, all'inquadramento, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 12/81, nella categoria C, ex sesta qualifica funzionale, con decorrenza 1.10.1978 e nella categoria D, ex settima qualifica funzionale, con decorrenza 17.9.1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17.3.1981 n. 12 e del 7.7.1981 n. 41. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella cat. C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella cat. D.
2. di precisare che:
 - gli effetti economici derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 19 decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 1/2007;
 - la norma non si applica al personale che ha già beneficiato dell'art. 39 della L.R. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale;
 - tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso;
3. di stabilire che l'applicazione della normativa in parola è operata sulla base dei principi e dei criteri di cui al procedimento come di seguito disciplinato:
 - E' istituita una Commissione cui è attribuito lo specifico incarico di procedere, sulla base dell'esame degli atti a supporto di ciascuna posizione e mediante la verifica dei requisiti previsti dalla norma nonché la comparazione delle mansioni svolte con le declaratorie di cui alla legge 12/81, al riconoscimento dei benefici di cui alla L.R.1/2007, laddove legittimo e all'eventuale esclusione dei non aventi diritto;
 - la Commissione è composta da 5 membri e un dipendente di categoria D con funzioni di segretario nominati dall'Assessore alle Risorse Umane;
 - il compenso dei componenti della predetta Commissione è determinato ai sensi della vigente normativa in materia;
 - la Commissione comunica al competente Settore Stato Giuridico ed Inquadramento l'esito dei lavori, entro 30 giorni dal suo insediamento, relativamente a ciascun dipendente istante;
 - il competente Settore Stato Giuridico ed Inquadramento prende atto delle determinazioni della Commissione disponendo, in conformità alle stesse l'inquadramento per gli aventi diritto;
 - il procedimento di competenza del Settore Stato Giuridico e Inquadramento si conclude entro 20 giorni dalla comunicazione della Commissione;
 - il Settore Stato Giuridico comunica ai dipendenti non aventi diritto, altresì, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione, l'eventuale esclusione dai benefici in parola;
 - gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle economie di cui all'articolo 18 comma 10 L.R. 1/2007;
4. di inviare il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori Studio, Organizzazione e Metodo, Formazione del Personale, Trattamento Economico e Quiescenza e Previdenza dell'A.G.C. "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino